



## LA VICENDA PROCESSUALE

1. Giancarlo Bosco, in proprio e quale procuratore speciale di Maria Rosa Manlio, e Paola e Vincenzo Bosco (eredi di Antonio Bosco, deceduto nel sinistro stradale attribuito ad irregolare condotta di guida del conducente dell'autocarro antagonista Nicola Vitiello), impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza, depositata l'11 settembre 2009, con la quale, riformando quella di primo grado e in accoglimento dell'appello della Compagnia assicuratrice, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni dal primo proposta per prescrizione del relativo diritto. Secondo la Corte territoriale, il caso in esame è contemplato dal terzo comma dell'art. 2947 c.c., in ipotesi in cui il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione diversa (da quella biennale di cui al secondo comma), questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi (nel secondo, per quel che interessa) con decorrenza dalla data di estinzione del reato. Secondo le incontestate emergenze processuali, per il decesso di Antonio Bosco nel sinistro stradale in lite fu instaurato procedimento penale per omicidio colposo a carico del conducente dell'autocarro, procedimento nel quale gli eredi del Bosco si costituirono parte civile il 15 marzo 1985; dopo molti anni, pendente il processo d'appello, l'imputato morì (20.2.1993) e la Corte di Appello dichiarò l'estinzione del reato per morte del reo con sentenza 25 marzo 1994. Secondo la Corte territoriale, il Tribunale di Benevento aveva correttamente argomentato che la costituzione di parte civile nel processo penale era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione; ma ciò poteva ritenersi corretto solo in linea generale, data la natura dell'azione civile nel processo penale e l'effetto permanente dell'interruzione; tuttavia, non altrettanto correttamente – sempre secondo la Corte territoriale - il Tribunale aveva ritenuto che tale principio, contro la lettera della legge, operasse anche nel caso in cui il reato fosse estinto per morte del reo. In tal caso, essendo la morte del reo un fatto operante *ipso iure*, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c. rivive e decorre, come

la norma recita testualmente, dalla data di estinzione del reato, che si identifica con la data della morte del reo, indipendentemente dalla conseguenza giuridica della morte posta a base del provvedimento giurisdizionale che definisce il processo. Viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28.7.1997 n. 7058 conf. a Cass. 13726/99, Cass. 5101/93, Cass. 2422/90) secondo cui "non appena interviene la morte dell'imputato il danneggiato vede la propria domanda divenire con assoluta certezza inaccoglibile. Da questo momento, pertanto, anche se continua ad avere pendente detta domanda nel procedimento penale, egli cessa di tutelare in maniera giuridicamente - efficace - il proprio diritto e inizia quello stato di inerzia del titolare che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione". Nel caso in esame, con il decesso dell'imputato Vitiello in data 20.2.93 il reato ebbe ad estinguersi automaticamente, benché la declaratoria di estinzione sia stata assunta successivamente. Entro il 20.2.95 gli eredi Bosco erano tenuti ad interrompere la prescrizione biennale del diritto, mentre hanno provveduto a tanto solo con raccomandata ricevuta l'8.3.96. Estranea all'automaticità dell'effetto estintivo *de quo* era la deduzione, peraltro sfornita di prova per la quale gli appellanti non avrebbero conosciuto l'evento morte del Vitiello fino ad un imprecisato momento successivo alla sentenza di non doversi procedere.

2. Il ricorrente deduce nel ricorso per cassazione:

2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 I e II comma, 2945 II comma, 2947 III comma c.c. nonché degli artt. 22, 23,24,25, 91, 92, 102 c.p.p. del 1930, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territoriale tenuto presente che la costituzione di parte civile, effettuabile secondo il c.p.p. del 1930 fin dall'istruzione, aveva il potere di far verificare il cd. effetto interruttivo – sospensivo “permanente” della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide il processo in cui è stata spiegata. Nel codice del 1930, peraltro, vigeva il principio della cd. pregiudiziale penale per cui non era consentito al danneggiato chiedere il risarcimento dei danni nella sua sede propria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale sul reato presupposto del danno, e pertanto l'unico modo di esercitare l'azione civile era costituirsi parte civile nel processo penale pregiudiziale. Chi si costituisce parte civile, esercitando in sede penale l'azione civile che gli è vietato esercitare in sede propria fino al

passaggio in giudicato della decisione penale, non può essere ritenuto inerte nell'esercizio del proprio diritto al danno, perché non solo lo ha già esercitato, ma lo ha anche fatto nell'unico modo (all'epoca) possibile. La sua equiparazione a chi è rimasto inerte nell'esercizio del suo diritto in semplice attesa della definizione del procedimento penale a carico del responsabile sarebbe ingiusta e irrazionale, in quanto quest'ultimo ha tenuto un comportamento passivo che rientra nella *ratio* della disciplina della prescrizione, mentre il primo ha agito a tutela dei suoi diritti esercitando la sua azione nel modo processualmente prescritto e, lungi dal restare inerte, è intervenuto attivamente nel procedimento penale contro il responsabile del fatto dannoso fin dai primi atti istruttori.

2.2. Illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2947 III comma c.c.. ”, chiedendo in sostanza che questa S.C., in caso di rigetto dell'interpretazione sostenuta nel primo motivo, verifichi la sussistenza dei presupposti per interpellare la Corte Costituzionale onde stabilire se violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione la disciplina normativa ordinaria derivante dall'interpretazione dell'art. 2947 terzo comma c.c. nel senso che il termine di prescrizione biennale per l'esercizio dell'azione civile in sede propria per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale decorre - anche in caso di costituzione di parte civile del danneggiato o dei suoi stretti congiunti, eredi ed aventi causa - non già dall'effettiva conoscenza del fatto estintivo (morte del reo) ma dal momento in cui esso si verifica.

2.3. La Compagnia assicuratrice resiste con controricorso nel quale propone anche ricorso incidentale, riproponendo le questioni ritenute assorbite dalla Corte territoriale. L'Altieri, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

### MOIVI IN DIRITTO

3. Ritiene la Corte che la decisione del ricorso implichi la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, sicché è opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente (art. 374, secondo comma, c.p.c.).

3.1. Secondo il ricorrente, a causa dell'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile nel procedimento penale, il termine di prescrizione non inizierebbe a decorrere nel momento di estinzione del reato (nell'ipotesi, dalla morte del reo), ma nel momento in cui diventa

irrevocabile la sentenza con cui il giudice penale, dichiarando non doversi procedere, chiude e definisce il giudizio; sentenza che contiene, anche implicitamente, un'altra statuizione definitiva del giudice penale: la dichiarazione che non vi è luogo a decidere sulla controversia civile per essere venuta meno la *potestas decidendi* (in tal caso il rapporto processuale civile, costituito nell'ambito del processo penale, viene a normale esaurimento). Solo in tale momento, infatti, cesserebbe l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione. Una diversa interpretazione costituirebbe violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3.2. La particolare importanza risiede nella circostanza che la giurisprudenza costituzionale, rispetto alla quale s'invoça - nel primo motivo - un'interpretazione conforme da parte di questa S.C. si fonda su una "lettura" sistematica dell'ultima parte dell'art. 2947, terzo comma, c.c. che la consolidata giurisprudenza di legittimità risulta aver riservato ad una causa estintiva del reato - l'amnistia - diversa dalla prescrizione, ma diversa anche dalla morte del reo, ricorrendo la quale, questa Corte ritiene che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante (non da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione) anche nell'ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale.

3.3. Invero, la Corte costituzionale ha affermato che "non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizione stabilito ai primi due commi dello stesso articolo. La disposizione in esame nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto soggettivo non alla tutela giurisdizionale, operando la prescrizione sul terreno sostanziale del diritto non su quello della sua protezione processuale" (Corte cost. 20 giugno 1988 n. 732). Il Giudice delle leggi ha aggiunto in motivazione che "la parte lesa é comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, così da porsi al riparo da

ogni effetto sfavorevole. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale non si estingue ma perviene ad un normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la *potestas iudicandi* del giudice penale, a norma dell'art. 23 c.p.p. del 1930; resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato”.

3.4. La ricognizione, da parte del Giudice delle Leggi, della portata dell'art. 2947, terzo comma, c.c. sulla base del “diritto vivente” risultante dalla giurisprudenza di questa Corte potrebbe rivelarsi “viziata da un eccesso di generalizzazione, nel senso che il filone giurisprudenziale al quale si fa evidentemente riferimento non si riferisce a tutte le cause di estinzione del reato, restando infatti esclusa l'ipotesi di estinzione del medesimo per morte dell'imputato” avente effetti, come già detto, automatici ed immediati (esplicitamente in tal senso, Cass. 17 marzo 1997 n. 7058, in motivazione).

3.5. Infatti, è con esplicito riferimento all'ammnistia che questa Corte ha costantemente ripreso la tesi – sostenuta da Autorevole dottrina manualistica della metà del secolo scorso – secondo cui anche rispetto al diritto risarcitorio in questione operano le normali cause di interruzione, o di sospensione, della prescrizione. In particolare, quando vi sia stata costituzione di parte civile nel giudico penale, la domanda giudiziale, contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile, determina l'interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già decorso, facendo ricominciare *ex nunc* il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata.

3.5.1. In tale ordine di idee, questa S.C. ha costantemente affermato che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma cod. civ., ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, **estinto per amnistia**, il termine prescrizione decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza

applicativa del beneficio; tuttavia, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, avendo essa un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anziché dal provvedimento di clemenza” (Cass. n. 19741/2011; 10026/2000, in motivazione; 9942/1998; 60491998, 11835/95; 5101/1993; 7937/1991). Tale orientamento si fonda sulla lettura sistematica delle disposizioni contenute negli artt. 2943, secondo comma, 2945, secondo comma, e 2947, secondo e terzo comma, c.c., ormai consolidata, in forza delle quali, in tema di risarcimento del danno da lesioni colpose, prodotto dalla circolazione di veicoli, la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto del danneggiato al risarcimento per la durata del processo penale, con la conseguenza che, se il reato è dichiarato estinto per **amnistia**, il termine biennale di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale e non dalla data del decreto di amnistia.

3.6. La permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale é stata affermata, da questa S.C. anche allorché il reato si estingua per **prescrizione** – anche se qui siamo al di fuori del’”eccezione all’eccezione” contemplata nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 2947 c.c. – affermando che tale disposizione “va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest’ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l’azione civile di risarcimento, data l’equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l’estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell’effetto interruttivo” (Cass. n. 872/2008; 10026/2000, in motivazione).



3.7. Invece, la permanenza dell'effetto interruttivo non viene riconosciuta da questa S.C. allorché la causa estintiva del reato sia la **morte del reo**, ritenendosi prevalente e determinante, in questa ipotesi, il sopravvenuto difetto di *potestas iudicandi* del giudice penale rispetto al fatto – reato, che si realizza al verificarsi della causa estintiva (morte del danneggiante), a prescindere dalla dichiarazione giudiziale del suo avvenimento. Al riguardo, questa S.C., pur consapevole della diversa soluzione accolta, invece, in tema di estinzione del reato per amnistia, è solita affermare che “la costituzione di parte civile compiuta in un processo penale successivamente estintosi per morte dell'imputato ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche permanente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché, con la verifica dell'evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica della inaccogliabilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la conseguenza che fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza penale di dichiarativa della improcedibilità dell'azione), il termine prescrizione ricomincerà a decorrere a tutti gli effetti” (Cass. n. 7058/197, cit., preceduta dalle conformi 5101/1993; 2422/90; 4665/1989; 6337/1988; 40291983; 2534/1982; 6274/1980 e seguita da Cass. 25126/2010; 24808/2005, quasi tutte esclusivamente reiterative del principio, nonché da Cass. 13726/1999, che ha ribadito lo stesso sia pure in relazione a costituzione di parte civile che era comunque inefficace, perché avvenuta dopo la morte dell'imputato).

4. Dal riferito contesto interpretativo, emerge senza ombra di dubbio che la decisione del ricorso presuppone la valutazione della perdurante “tenuta” dell'orientamento riportato al precedente punto 3.7., alla luce, oltre a quelle di cui al ricorso, delle seguenti argomentazioni:

4.1. sia l'amnistia che la morte del reo sono entrambe cause estintive del reato (almeno quanto all'amnistia “propria”, quella rivolta, cioè, all'estinzione del reato e che interviene prima della inflizione della pena);

4.2. rispetto ad entrambe, quindi, la pronuncia da parte del giudice dell'improcedibilità, per estinzione del reato, assume carattere esclusivamente dichiarativo;

4.3. data la comunanza di situazioni, deve valutarsi la ragionevolezza del trattamento differenziato, relativo all'efficacia riconosciuta all'interruzione

del decorso del termine di prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale, fino all'accertamento, con sentenza irrevocabile, dell'estinzione del reato;

4.4. può ritenersi sussistente in entrambe le situazioni la medesima esigenza di tutelare – nel rispetto del principio di certezza del diritto ed in bilanciamento con la brevità intrinseca del termine biennale, così stabilito per consentire al convenuto di essere messo in grado di poter efficacemente vincere la presunzione di colpa sancita nell'art. 2054, primo comma, c.c. – il diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; art. 24 Cost.);



4.5.. invero, anche nel caso in cui l'estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, non si può escludere che il danneggiato, solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che dichiara, con effetto definitivo, l'estinzione del reato, sia tenuto ad osservare la prescrizione biennale, avendo, sino a quella data, fatto legittimamente affidamento sulla conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile e perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto (argomento desumibile da Cass. n. 13832/2010);

4.6. che, ove una siffatta tutela non apparisse accordabile per effetto di una riconsiderazione dell'orientamento di cui al precedente punto 3.7. e, quindi, di un'interpretazione sistematica dell'art. 2947, terzo comma, in relazione agli artt. 2943 e 2945 c.c. ed orientata alla tutela degli indicati diritti fondamentali, alla medesima esigenza si potrebbe corrispondere attraverso una delibazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel secondo motivo (delibazione che, comunque, presuppone, anch'essa, la risoluzione dell'indicata questione di massima di particolare importanza);

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.

  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA  
11 9 MAR 2012  
  
  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

Il Presidente.

